

SENATO DELLA REPUBBLICA

V LEGISLATURA

(N. 655)

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro dei Trasporti e dell'Aviazione Civile**

(MARIOTTI)

di concerto col **Ministro del Tesoro**

(COLOMBO EMILIO)

e col **Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica**

(PRETI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 17 MAGGIO 1969

Sistemazione del personale delle assuntorie nei ruoli organici dell'azienda autonoma delle ferrovie dello Stato

ONOREVOLI SENATORI. — L'articolo 30 della legge 27 luglio 1967, n. 668, ha previsto il passaggio nei ruoli organici dell'azienda autonoma delle ferrovie dello Stato dei soggetti che, in atto, prestano la loro opera per l'espletamento dei servizi gestiti in assuntoria ed ha individuato i destinatari dell'inquadramento; ha rinviato, invece, ad altra legge per la concreta disciplina dell'inquadramento stesso.

A detta ulteriore legge è stato demandato, in particolare, di determinare i gruppi e le qualifiche di inquadramento, con i relativi organici, le modalità e le condizioni di esso, il trattamento giuridico ed economico di coloro che saranno inquadrati e quello di coloro i quali invece non lo saranno, i requisiti generali per l'ammissione in impiego.

A tal fine provvede il presente disegno di legge, che si ispira ai seguenti criteri.

Poichè le norme dello stato giuridico dei dipendenti dell'azienda (legge 26 marzo 1958, n. 425), almeno quelle che disciplinano le vicende del rapporto d'impiego da costoro intrattenuto con l'azienda, hanno carattere generale in quanto non si rivolgono a singole categorie, gruppi o qualifiche e poichè i gruppi e le qualifiche dell'inquadramento da effettuare si aggiungeranno semplicemente a quelle in cui è attualmente ripartito il personale ferroviario, si è ritenuto sufficiente integrare gli allegati allo stato giuridico per far ricadere sotto l'imperio dell'ordinamento generale del personale delle ferrovie dello Stato, salvo esplicita diversa prescrizione, tutti coloro i quali verranno inquadrati.

Si è ritenuto, invece, di dover regolare più nel dettaglio la fase meramente transitoria del travaso del personale inquadrato nelle qualifiche a tal fine istituite, travaso che viene attuato con criteri diversi, a seconda che si tratti di soggetti utilizzati nelle assuntorie di stazione e di fermata ovvero in quelle di passaggio a livello e di vigilanza segnali e punti speciali della linea.

Per determinare la posizione giuridica dei destinatari del beneficio, cioè la loro appartenenza alle categorie di soggetti elencati nell'articolo 30 della legge n. 668 del 1967, è sembrato logico avere riguardo alla data di entrata in vigore della legge medesima (26 agosto 1967), siccome data alla quale è sorto e si è perfezionato negli interessati il titolo all'inquadramento.

In ordine ai singoli articoli si osserva quanto segue.

Articolo 1. — Vengono istituiti due nuovi gruppi di personale, che si aggiungono ai 13 già esistenti, previsti dall'articolo 1 della legge 26 marzo 1958, n. 425, e che attendranno rispettivamente ai servizi delle ex assuntorie di stazione e di fermata e a quelli delle ex assuntorie di passaggio a livello.

Con proprio decreto, il Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile determinerà il livello gerarchico delle qualifiche nelle quali i due nuovi gruppi di personale si articolano, inserendole nel già esistente quadro di equiparazione delle qualifiche ferroviarie ai fini gerarchici, disciplinari e dei cambi di qualifica.

Articolo 2. — Con l'inserimento delle qualifiche di cui all'articolo 1 negli allegati alla legge 26 marzo 1958, n. 425, si rendono automaticamente applicabili ai due gruppi di personale di nuova istituzione le norme dello stato giuridico dei dipendenti delle ferrovie dello Stato.

Gli allegati che vengono integrati sono quelli concernenti:

i quadri di classificazione del personale;
le qualifiche iniziali di assunzione del personale in prova;

le autorità competenti a compilare i rapporti informativi, ad attribuire le qualificazioni e a decidere sui relativi ricorsi;
il quadro degli avanzamenti;

le qualifiche cui si accede per concorso interno per esami con graduatoria di promovibilità ad esaurimento;

i limiti di età e di servizio per il collocamento a riposo.

Articolo 3. — Con questa norma, oltre ad inserire la qualifica di gestore fra quelle cui si accede con la licenza di scuola media, viene modificato il terzo comma dell'articolo 10 della legge 26 marzo 1958, n. 425, in relazione al nuovo ordinamento degli studi della scuola di istruzione secondaria di primo grado.

Si è ritenuto infatti di dover equiparare fra loro quei titoli di studio che nell'abrogato ordinamento scolastico corrispondevano ai diversi indirizzi professionali della scuola di istruzione secondaria di primo grado — fra i quali l'azienda reputava lecito fare discriminazioni in relazione alle mansioni riconnesse alla qualifica di assunzione — considerato che, dopo la riforma del citato ordinamento, l'unico titolo a livello di istruzione media è quello di licenza di scuola media, che non dà alcuna specializzazione professionale.

Articolo 4. — La norma integra l'articolo 32 del vigente stato giuridico del personale ferroviario, concernente le attribuzioni del personale esecutivo dell'esercizio stabilendo che i soggetti inquadrati, ad eccezione dei gestori capi, possono essere addetti a tutti i servizi che si renda necessario svolgere negli impianti di loro utilizzazione, ivi comprese le mansioni di fatica e quelle di pulizia. In sostanza, quindi, il personale inquadrato continuerà ad espletare le mansioni promiscue elencate all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 26 giugno 1962, n. 1418.

Articolo 5. — Si prevede l'inquadramento nelle qualifiche di gestore capo, gestore di 1° classe e gestore, con la decorrenza 1°

LEGISLATURA V - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

gennaio 1969, degli assuntori iscritti nei ruoli speciali compartimentali, dei loro coadiutori amministrativi ad intero orario (e cioè con lavoro uguale a quello dell'assuntore) e di quegli incaricati, versanti nelle condizioni di cui all'articolo 30, n. 3, della legge n. 668 del 1967, ed altresì iscritti negli albi compartimentali degli aspiranti assuntori, che hanno prestato la loro opera in impianti classificati di stazione o di fermata.

In considerazione delle aspettative sorte nella categoria degli assuntori in dipendenza dalla prima data di inquadramento prevista dall'articolo 30 della legge n. 668 del 1967, si è assegnata all'inquadramento di un contingente di 400 unità, secondo l'ordine di graduatoria, la decorrenza ai soli effetti giuridici, dal 1° luglio 1968.

Articolo 6. — Questa norma individua, in primo luogo, lo strumento attraverso il quale, in concreto, verrà effettuato l'inquadramento dei soggetti di cui al precedente articolo 5.

Trattasi di una graduatoria nazionale nella quale i soggetti in questione verranno collocati in base ad elementi indicati nella norma stessa, la cui valutazione sarà effettuata con criteri che dovranno essere dettati dal Ministro. La graduatoria sarà formata da apposita commissione, nominata dal direttore generale delle ferrovie dello Stato e verrà approvata da quest'ultimo.

Peraltro, onde non turbare l'ordine derivante dal rapporto di subordinazione dei coadiutori dagli assuntori (dai quali i primi sono scelti e dipendono ad ogni effetto) e attesa la natura privatistica del rapporto giuridico che lega all'azienda gli incaricati, si è ritenuto di dover ricomprendere, fra gli elementi in base ai quali la graduatoria verrà formata, la posizione giuridica degli inquadrandi, lo *status*, cioè, di assuntore, di coadiutore ovvero di incaricato, dagli stessi posseduto.

L'inquadramento sarà effettuato attingendo alla graduatoria fino ad esaurimento delle disponibilità organiche delle tre qualifiche di gestore capo, gestore di 1ª classe e

gestore, nell'ordine qui dato, che riproduce quello di cui all'articolo 6.

Articolo 7. — Relativamente alla sola qualifica di gestore, si prevedono ulteriori decorrenze di inquadramento, in aderenza ai criteri di gradualità di cui all'articolo 30 della legge n. 668 del 1967.

Così, con la decorrenza 1° luglio 1969, saranno inquadrati, nell'ordine, a copertura dei posti di organico previsti per tale data, coloro i quali, già compresi nella graduatoria di cui al precedente articolo 6, non hanno ottenuto l'inquadramento al 1° gennaio 1969.

Compiuti gli inquadramenti di cui sopra, ove residuino ancora disponibilità, verranno inquadrati con la medesima decorrenza 1° luglio 1969 le seguenti categorie di soggetti:

gli aspiranti assuntori che alla data di decorrenza dell'inquadramento abbiano maturato titolo all'iscrizione nel ruolo speciale degli assuntori, in base alle norme previste in materia dalla legge 30 dicembre 1959, n. 1236;

gli incaricati versanti nelle condizioni di cui al precedente articolo 5 ma non anche iscritti negli albi compartimentali degli aspiranti assuntori;

i coadiutori amministrativi con impegno orario inferiore a quello dell'assuntore e i coadiutori promiscui, anche ad orario ridotto, che abbiano conseguito le abilitazioni cui il successivo articolo 8 subordina l'inquadramento nelle qualifiche di gestore e superiori.

Diversamente e cioè ove alla data del 1° luglio 1969 non fossero rimaste disponibilità, i soggetti di cui sopra, e con precedenza su loro eventuali residui della graduatoria, verranno sistemati a ruolo con decorrenza 1° gennaio 1970.

L'ultimo comma dell'articolo sancisce invece il principio che nei confronti degli aspiranti assuntori assunti in prova nella qualifica di gestore in base al secondo e terzo comma, il periodo eventualmente reso nella posizione di assuntore dopo il formale con-

ferimento dell'incarico vale ai fini del periodo di prova nella qualifica di assunzione.

Articolo 8. — Poichè nelle stesse qualifiche confluiranno soggetti utilizzati nelle assuntorie di stazione e soggetti adibiti ad impianti di fermata — che possiedono preparazioni professionali diverse — e poichè dopo l'inquadramento costoro verranno utilizzati necessariamente in modo indiscriminato, si subordina l'inquadramento al possesso ovvero al conseguimento di una certa preparazione professionale di base, che si ritiene indispensabile per poter ben adempiere ai compiti istituzionali delle qualifiche di inquadramento.

In difetto, l'inquadramento verrà effettuato nella qualifica di ausiliario, ad un livello, cioè, inferiore a quello delle qualifiche di gestore e superiori.

Articolo 9. — La norma prevede, sotto le decorrenze 1° gennaio e 30 giugno 1970, l'inquadramento nella qualifica di ausiliario, nell'ordine, di coloro i quali non sono stati inquadrati nelle qualifiche di gestore e superiori per difetto delle abilitazioni prescritte al precedente articolo 8 ovvero perchè trattasi dei soggetti di cui all'ultimo comma dell'articolo 6, nonchè dei coadiutori di fatica ad intero orario, di coloro, cioè che nelle assuntorie espletano mansioni di manovalanza.

L'articolo 30 della legge n. 668 del 1967 esclude dall'inquadramento i sostituti dei coadiutori nel sottinteso presupposto che trattasi di soggetti utilizzati occasionalmente senza alcuna garanzia di stabilità. Viceversa, si è ritenuto di dover ammettere alla sistemazione quei sostituti che, per essere stati utilizzati con continuità e per aver accumulato un certo numero di giornate lavorative — per tali intendendosi solo quelle implicanti la reale presenza al lavoro del soggetto — hanno assunto in fatto, anche se non in diritto, la veste di « scorta » stabile dei coadiutori.

Questi ultimi soggetti nonchè i coadiutori di fatica ad orario ridotto e i coadiutori

promiscui ad orario ridotto, che non abbiano conseguito le abilitazioni per ottenere l'inquadramento a gestore, ai sensi dei precedenti articoli 7 e 8, verranno assunti in prova a copertura delle vacanze che avessero a determinarsi nella qualifica di ausiliario fino al 31 dicembre 1970.

Articolo 10. — Anche l'inquadramento nella qualifica di ausiliario viene subordinato al possesso di una adeguata preparazione professionale, che viene individuata nell'abilitazione a freni, scambi e manovre, in difetto della quale verrà meno il titolo all'inquadramento o, a maggior ragione, all'assunzione in prova, ai sensi del secondo comma dell'articolo precedente.

Articolo 11. — Si prevede l'inquadramento nelle qualifiche di guardiano di 1^a classe (a totale copertura dell'organico della qualifica) e di guardiano, con la decorrenza 1° gennaio 1969, degli assuntori iscritti nei ruoli speciali compartimentali, dei loro coadiutori e degli incaricati in servizio nelle assuntorie di passaggio a livello o di vigilanza segnali e punti speciali della linea, che versino nelle condizioni previste all'articolo 30 della legge 27 luglio 1967, n. 668, e che siano, altresì, iscritti negli albi compartimentali degli aspiranti assuntori. Corrispondentemente a quanto previsto per i gestori e per gli stessi motivi, all'inquadramento di un contingente di 600 unità, secondo l'ordine di graduatoria, viene assegnata la decorrenza giuridica del 1° luglio 1968.

Articolo 12. — Disciplina le modalità dell'inquadramento del personale delle assuntorie di passaggio a livello, stabilendo che ad esso si faccia luogo in relazione alla categoria dell'impianto di utilizzazione dell'avente titolo.

Pertanto, gli assuntori, i coadiutori e gli incaricati di assuntorie di categoria A e B verranno inquadrati nella qualifica di guardiano di 1^a classe; gli altri, in quella di guardiano.

LEGISLATURA V - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

La determinazione della categoria di appartenenza dell'impianto viene effettuata con riguardo alla data di entrata in vigore della legge n. 668 del 1967, ovvero, per tenere conto di eventuali sclassificazioni succedutesi nel tempo, con riguardo alla classificazione immediatamente precedente quella in vigore alla data del 26 agosto 1967, nel caso sia più favorevole per gli interessati.

Nei confronti degli incaricati così detti « saltuari » e nei confronti degli assuntori ed incaricati ruotanti, i quali vengono utilizzati in più impianti, la determinazione della categoria avviene, invece, avendo riguardo a quella di prevalente utilizzazione nell'anno antecedente la data di entrata in vigore della legge 27 luglio 1967, n. 668.

Articolo 13. — In ottemperanza al già menzionato principio di gradualità, sono previste ulteriori decorrenze di inquadramento del personale delle assuntorie di passaggi a livello, peraltro limitatamente alla qualifica di guardiano in quanto, come già detto, quella di guardiano di 1^a classe viene saturata già fin dalla prima decorrenza.

Al 1° luglio 1969, vengono sistemati, fino a concorrenza delle disponibilità di organico esistenti a tale data gli assuntori, i coadiutori e gli incaricati che non hanno conseguito la sistemazione al 1° gennaio 1969 per difetto di disponibilità.

Al 1° gennaio 1970 saranno sistemati, invece, nell'ordine:

i soggetti eventualmente non ancora inquadrati ai sensi del primo comma;

gli aspiranti assuntori che abbiano maturato il titolo all'iscrizione nel ruolo speciale degli assuntori;

gli incaricati, utilizzati in impianti classificati per completamento orario non inferiore alle ore 8 giornaliere nonchè agli incaricati di passaggi a livello che versino nelle condizioni previste all'articolo 30 della legge 27 luglio 1967, n. 668, ma che non siano tuttavia iscritti negli albi compartimentali degli aspiranti assuntori.

I soggetti di cui sopra che restassero eventualmente esclusi dall'inquadramento per carenza di disponibilità verranno sistemati con la decorrenza 30 giugno 1970.

Le vacanze eventualmente residue nonchè quelle che si determineranno entro il 31 dicembre 1970 verranno coperte mediante assunzioni in prova di aspiranti assuntori e, in subordine, degli incaricati utilizzati in impianti classificati per completamento orario inferiore ad 8 ore giornaliere.

La norma demanda in ultimo al Ministro di stabilire le modalità per l'assunzione in prova ai sensi dei commi precedenti degli aspiranti assuntori, nel caso fosse esaurito l'albo del compartimento in cui sussista la vacanza da coprire.

Articolo 14. — Con questa norma si permette di optare per l'inquadramento ai sensi della presente legge, nel sottinteso che possa assicurare una posizione più favorevole, a coloro i quali hanno perduto lo *status* di assuntore per avere acquisito quello di dipendente di ruolo dell'azienda in virtù di concorso sia interno che esterno.

Articolo 15. — Questa norma chiarisce che tutti gli inquadramenti previsti dalle norme precedenti vengono effettuati sulla base di graduatorie nazionali formulate in base agli elementi di valutazione elencati al precedente articolo 6.

Precisa altresì che dovranno essere regolamentate le assunzioni in prova previste nelle varie norme, in particolar modo con riguardo agli aspiranti assuntori, i quali, in atto, sono inseriti in graduatorie, i così detti albi, ad efficacia esclusivamente compartimentale.

Articolo 16. — Altra condizione, cui è subordinato il titolo all'inquadramento degli assuntori è che essi non abbiano superato il 65° anno di età alla data del 1° gennaio 1969.

Una deroga alla norma generale, che prevede il collocamento in quiescenza al compimento dei limiti di età, è fatta nei confronti di quegli assuntori i quali tali limiti superino entro il 1° gennaio 1970, stabilendo

che costoro usufruiscano di una proroga di sei mesi, purchè non restino in servizio oltre il 65° anno di età.

In relazione, poi, alla prima decorrenza di inquadramento prevista dall'articolo 30 della legge n. 668 del 1967 ed alle aspettative legittimamente sorte negli interessati, si sono considerate anche le posizioni di coloro che sono cessati dal servizio nel corso del secondo semestre del 1968, prevedendo per essi l'inquadramento che avverrà secondo le date stabilite all'articolo 24.

Articolo 17. — L'inquadramento non è subordinato al possesso di uno specifico titolo di studio, anche se, in difetto del titolo minimo della licenza di scuola elementare, l'inquadrando dovrà sottoporsi ad apposito esame, per dimostrare di sapere, quantomeno, leggere e scrivere, di essere cioè in condizione di poter assolvere le mansioni della qualifica.

L'idoneità fisica viene accertata, con i criteri della revisione, in base alle tabelle contenute nel decreto del Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile 3 gennaio 1966, numero 12, che dovrà essere ovviamente integrato dalle qualifiche di nuova istituzione. Viene fatta eccezione per quegli aspiranti assuntori che non sono stati mai immessi in incarico, nei cui confronti, pertanto, non ricorre alcuna ragione di effettuare l'accertamento della idoneità fisica con i criteri della revisione, riferentisi a dipendenti già in servizio.

Articolo 18. — Perchè si possa beneficiare dell'inquadramento è prescritta la presenza in servizio alla data del 26 agosto 1967. Per ovvie considerazioni non vengono giudicate assenze preclusive dell'inquadramento quelle dovute a prestazioni del servizio militare ovvero a malattia tempestivamente segnalata dagli interessati e debitamente accertata dall'azienda nelle forme regolamentari. Analogamente non può essere considerato assente l'assuntore che alla data del 26 agosto 1967 si trovava fuori servizio per soppressione del posto; ciò, in quanto l'articolo 6 della legge 6 gennaio 1963, numero 13, non considera la chiusura di una

linea o la soppressione del singolo servizio gestito in assuntoria, come causa di cessazione dall'incarico dell'assuntore ed anzi impone all'azienda di fare in modo che questi continui ad espletare la propria opera in mansioni analoghe.

Oltre a coloro i quali non erano già più in servizio alla data di entrata in vigore della legge n. 668 del 1967, vengono esclusi coloro che non lo erano all'atto dell'inquadramento a seguito di sanzione disciplinare espulsiva ovvero per fatto volontario, dove per fatto volontario deve intendersi qualsiasi comportamento soggettivo che produca ingiustificata interruzione della prestazione, anche se non sia stato emanato formale provvedimento di cessazione dell'incarico ovvero non sia stato ancora risolto il rapporto con l'azienda.

Articolo 19. — La norma di cui al presente articolo disciplina il collocamento in quiescenza degli aventi titolo all'inquadramento provenienti dalla posizione giuridica di incaricato e di coadiutore e si ricollega al disposto dell'articolo 25, secondo comma.

Poichè gli incaricati e i coadiutori che abbiano oltrepassato il 50° anno di età alla data di decorrenza dell'inquadramento, non vanno iscritti al fondo pensioni delle ferrovie dello Stato ma restano iscritti all'INPS e poichè le norme che regolano l'attività dell'istituto non stabiliscono limiti di età per il collocamento in quiescenza degli iscritti, si è reso necessario individuare detti limiti, fissati in 60 e 62 anni a seconda della qualifica di inquadramento, usando al personale di assuntoria un trattamento analogo a quello praticato, in definitiva, ai dipendenti delle imprese appaltatrici e al personale a contratto di diritto privato con la azienda, versanti nelle stesse condizioni, rispettivamente, dalle leggi 18 febbraio 1963, n. 804, e 3 novembre 1963, n. 1443.

Articolo 20. — Al fine di agevolare il personale femminile che avrà titolo all'inquadramento ma che non intenda continuare nell'impiego, ad esempio per non sobbarcarsi ad un trasferimento, si estende al personale femminile nubile il trattamento che

l'articolo 158, ultimo comma, della legge 26 marzo 1958, n. 425, riserva alle donne coniugate, peraltro senza aumenti di servizio.

Articolo 21. — Con decorrenza 1° gennaio 1969 si procede all'effettivo adeguamento delle retribuzioni del personale inquadrato nei ruoli organici, in applicazione delle disposizioni di cui al presente disegno di legge, a quelle vigenti alla data del 1° luglio 1968, per il personale ferroviario di ruolo.

Gli stipendi annui iniziali previsti nella tabella allegato 7 sono stati stabiliti in mi-

sura corrispondente a circa il 90 per cento di quella in atto per le qualifiche ferroviarie di equiparazione. Ciò in considerazione della natura particolare del lavoro negli impianti già gestiti in assuntoria che comporta periodi di semplice attesa e custodia, di maggiore durata di quelli che si riscontrano negli impianti in cui viene in atto utilizzato il personale di ruolo.

A tali fini è stata considerata la seguente equiparazione che si basa, per quanto possibile, sulla analogia delle mansioni correlate:

Ex personale di assuntoria

gestore capo
gestore di 1^a classe
gestore
ausiliario
guardiano di 1^a classe
guardiano

Con la determinazione del trattamento economico per stipendio così operata nei riguardi del personale delle ex assuntorie inquadrato nei ruoli vengono naturalmente a cadere le ragioni per le quali, con l'articolo 20 della legge 18 marzo 1968, n. 249, era stato previsto per il personale stesso un assegno integrativo, come stabilito, nella sostanza, per il personale di ruolo che svolgeva mansioni assimilabili alla data del 1° gennaio 1968.

È ovvio peraltro che dal 1° gennaio 1969 tale assegno integrativo viene attribuito con le stesse modalità, e quindi con le stesse misure, previste per il rimanente personale dell'amministrazione dello Stato.

Per quanto pleonastico si è infine ritenuto di dover precisare che dal 1° gennaio 1969 gli stipendi del personale appartenente ai due gruppi di nuova istituzione, saranno rideterminati in funzione di quelli che in sede di riassetto delle retribuzioni dei dipendenti statali ai sensi degli articoli 10 e 13 della legge 18 marzo 1968, n. 249, saranno stabiliti per gli altri ferrovieri.

È stato inoltre esplicitamente previsto che al personale inquadrato, si applicano le

Personale di ruolo

— capo gestione
— assistente principale di stazione
— assistente di stazione
— manovale
— deviatore
— cantoniere

disposizioni sulle competenze accessorie, approvate con legge 31 luglio 1957, n. 685, e successive modificazioni.

Poichè, peraltro, le singole disposizioni delle competenze accessorie non contemplano le qualifiche dei due gruppi di nuova istituzione, occorre stabilire per dette qualifiche quali competenze sono ad esse attribuite.

A tal fine si stabilisce che con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile, di concerto con il Ministro del tesoro, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge, saranno integrate le disposizioni della legge 31 luglio 1957, n. 685, e successive modificazioni al fine di stabilire le misure dei compensi, premi e indennità da corrispondere al personale inquadrato, secondo il criterio della equiparazione gerarchica delle varie qualifiche e delle mansioni disimpegnate.

Articolo 22. — Con le disposizioni contenute in questo articolo si intende dare una sistemazione organica al problema del riconoscimento, ai fini dell'attribuzione degli aumenti biennali di stipendio, dei servizi

prestati in qualità di assuntore anteriormente al 1° marzo 1960, data di entrata in vigore della legge 30 dicembre 1959, n. 1236, con la quale venne sancito lo stato giuridico della categoria, per il passaggio di essa da una posizione regolata su basi contrattuali ad una posizione di vera e propria dipendenza dall'amministrazione dello Stato.

Necessità contingenti costrinsero allora a stabilire una normativa che, al collaudo dell'esperienza pratica, si dimostrò non completamente informata ai principi della equità, visto che, sempre agli effetti dell'attribuzione degli aumenti di cui trattasi, a parità di condizioni non sempre è venuta a determinarsi una parità di trattamento.

Quanto all'anzianità maturata dopo il 29 febbraio 1969 appare fuori discussione la necessità di riconoscerla integralmente atteso che ai fini retributivi non possono collocarsi sullo stesso piano i soggetti che prestano da tempo la loro opera alle dipendenze dell'azienda e quelli di recente assunzione.

Peraltro, considerato che possono essere inquadrati nella identica qualifica assuntori che fruiscono di trattamenti differenziati e che provengono da impianti diversamente classificati, è apparso equo, al fine del riconoscimento dell'anzianità di servizio anteriore al 1° marzo 1960, prevedere condizioni di sia pur modesto vantaggio per coloro che percepiscono in atto una retribuzione più elevata, in quanto provenienti da posizioni di maggiore impegno e che, di conseguenza, otterranno all'atto dell'attribuzione dei nuovi stipendi un vantaggio minore. Pertanto l'anzianità anteriore al 1° marzo 1960 viene per questi ultimi riconosciuta nella misura del 70 per cento senza la riduzione poi di 4 anni prevista per i rimanenti interessati.

Articolo 23. — Negli impianti in atto gestiti in assuntoria vengono osservati orari che variano fra 48 e 56 ore settimanali sia per il servizio movimento (assuntori di stazione e di fermata) che per il servizio lavori e costruzioni (assuntori di passaggi a livello). Ciò in quanto l'impegno effettivo di la-

voro varia sensibilmente da impianto ad impianto in relazione all'importanza dei centri urbani che essi servono, per le assuntorie di stazione o alla intensità della circolazione dei treni e stradale, per quanto concerne i passaggi a livello.

Con l'inquadramento del personale delle assuntorie nei ruoli organici dovrebbe trovare automatica applicazione l'articolo 34 dello stato giuridico del personale ferroviario, che fissa *in un massimo* di 48 ore la durata della settimana lavorativa e domanda a provvedimenti del Presidente della Repubblica di stabilire le norme di applicazione.

Queste norme sono in atto quelle previste dal decreto del Presidente della Repubblica 2 aprile 1960, n. 433, modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1967, n. 1513, che fissa in 48 ore o 46 ore la durata settimanale del lavoro del personale dell'esercizio e stabilisce fra l'altro che si computa come lavoro effettivo « il tempo durante il quale il dipendente viene tenuto a disposizione dell'azienda ». Ciò impedisce di poter valutare solo in parte, ai fini della determinazione della durata effettiva del lavoro, i periodi di semplice attesa e custodia, come era invece previsto dal regio decreto-legge n. 1631 del 1923, che disciplinava in precedenza la materia.

In questa situazione, al fine di non determinare immediatamente un notevolissimo onere finanziario, si è ritenuto necessario, d'intesa peraltro con i rappresentanti del personale, introdurre nel testo dell'articolo 23 del disegno di legge in esame una deroga alle disposizioni di cui all'articolo 34 dello stato giuridico, nel senso di consentire transitoriamente l'applicazione, negli impianti già gestiti in assuntoria, di orari superiori a 48 ore settimanali e precisamente fino ad un massimo di 56 ore fino al 31 dicembre 1969.

Con ciò vengono automaticamente ad eliminarsi gli orari superiori a 56 ore dal 1° gennaio 1969 e a 48 ore dal 1° gennaio 1970.

Dal 1° gennaio 1970 non si potranno quindi avere negli impianti già gestiti in assuntoria orari di durata comunque superiore

LEGISLATURA V - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

a 48 ore, con possibilità di prevedere 46 ore per quelli di maggiore impegno effettivo di lavoro. Dal 1° gennaio 1971 la durata massima del lavoro settimanale non potrà eccedere le 46 ore, così come è previsto dalle disposizioni vigenti per il restante personale dell'esercizio.

Gli oneri correlativi sarebbero stati sensibilmente superiori ove l'azienda non avesse previsto, d'intesa anche con i rappresentanti del personale, di sclassificare un certo numero di impianti del servizio movimento e del servizio lavori nei quali l'entità delle prestazioni di effettivo lavoro assume livelli così modesti da non giustificare l'impegno di personale a pieno orario.

In questi impianti verranno pertanto utilizzati — ai sensi dell'articolo 30 della presente legge e dell'articolo 31 della legge n. 668 del 1967 — degli incaricati con prestazioni e retribuzioni adeguate agli effettivi impegni di lavoro.

Il personale in atto utilizzato negli impianti stessi e destinatario della norma di cui all'articolo 30 della legge n. 668 del 1967, concernente la sistemazione a ruolo, verrà utilizzato per sopperire, negli impianti che rimarranno classificati, alle maggiori necessità di personale determinate dalla riduzione della settimana lavorativa.

Articolo 24. — Strettamente connesso al problema della riduzione dell'orario di lavoro, per il personale dei due gruppi di nuova istituzione, è quello della determinazione dell'organico. Viene infatti previsto un graduale aumento degli organici fino a raggiungere un massimo di 4150 unità per il gruppo « gestori e ausiliari » e di 6457 unità per il « personale di vigilanza », cioè, in complesso, 10.607 unità, alla data del 30 giugno 1970, decorrenza degli ultimi inquadramenti.

La distribuzione dei posti fra le varie qualifiche è stata operata in modo da assicurare una funzionale attribuzione del livello gerarchico, tenuto conto della importanza degli impianti ai quali gli interessati dovranno essere adibiti e tenuto conto, entro certi limiti, delle aspettative connesse

alla posizione raggiunta in qualità di assunto.

In particolare, per la determinazione dei posti di vertice del gruppo « gestori e ausiliari » e cioè dei posti di gestore capo si è tenuto conto della rilevanza degli impegni di servizio, prevedendo tali posti soltanto per gli impianti in cui più elevato è l'impegno stesso; invece i posti delle qualifiche iniziali di gestore, ausiliario e guardiano sono stati riservati per quegli impianti in cui più modesto è l'impegno di servizio.

Articolo 25. — Si è prevista l'iscrizione, del personale inquadrato, al fondo pensioni ed all'opera di previdenza, ad eccezione degli incaricati e dei coadiutori che, alla data di decorrenza dell'inquadramento, abbiano superato il 50° anno di età, ad evitare che gli interessati, non avendo servizi pregressi da riscattare, non maturino, in qualche caso, il diritto al trattamento di quiescenza a carico del fondo pensione, beneficio, invece, che potranno conseguire, conservando la iscrizione all'INPS.

All'atto dell'iscrizione al fondo pensioni delle ferrovie dello Stato viene valutato per intero il periodo di iscrizione al fondo di previdenza assuntori, nonchè il servizio pregresso riconosciuto o ancora da riconoscere, secondo le norme previste dalla legge 31 dicembre 1959, n. 1236 e successive modificazioni.

Il detto servizio pregresso potrà essere inoltre riscattato a domanda ai fini della indennità di buonuscita in base all'articolo 4 della legge 6 dicembre 1965, n. 1368.

Detto articolo regola inoltre la posizione assicurativa accesa presso l'INA nei confronti degli assuntori e degli incaricati.

Tale regolamentazione prevede il riscatto anticipato della polizza o la prosecuzione, in proprio, del pagamento dei premi che, attualmente è ripartito tra Azienda ferrovie dello Stato ed iscritti.

Articolo 26. — La ritenuta per la cosiddetta « tassa di entrata », prevista dal paragrafo 1) dell'articolo 6 del testo unico n. 229 del 1909, viene limitata al decimo

dello stipendio, trascurando i centesimi per ogni anno di età oltre il 30°, ad evitare che il personale inquadrato — specie quello in età più avanzata — sia sottoposto ad un onere che inciderebbe in misura troppo gravosa sullo stipendio di inquadramento.

Articolo 27. — Tenuto conto della particolare situazione degli inquadranti, la norma prevede, per essi, la possibilità di conseguire il diritto a pensione anche in difetto dei limiti di servizio previsti dallo stato giuridico delle ferrovie dello Stato, purchè abbiano raggiunto almeno dieci anni di servizio utile (9 anni, 6 mesi e 1 giorno) effettivamente prestato, includendo in esso anche il servizio militare (esclusi gli aumenti di valutazione), il servizio pregresso già riscattato o riscattabile ed ogni altro servizio, effettivamente reso, ricongiungibile o riscattabile, ai fini di pensione, in base alle norme vigenti in materia.

L'articolo prevede, inoltre che, qualora al raggiungimento del limite di età non siano stati raggiunti neppure i 10 anni, il collocamento a riposo verrà spostato sino a che non sia stata raggiunta detta anzianità di servizio, ma, in ogni caso, non oltre il 65° anno di età.

Articolo 28. — Regola la particolare situazione relativa ad alcuni assuntori, che, prima di transitare in tale posizione avevano prestato servizio come coadiutore del coniuge.

Allo scopo di assicurare a tali soggetti un servizio pregresso da ricongiungere, poi, con quello ferroviario, la norma prevede che possano essere riconosciuti i periodi di prestazioni rese a partire dal 1° marzo 1955.

Articolo 29. — Dopo aver statuito che il rapporto intrattenuto con l'azienda da coloro i quali non potranno beneficiare dell'inquadramento verrà in ogni caso a cessare, la norma prevede che coloro i quali non potranno essere utilizzati ancora, sia pure nella qualità di incaricati, ai sensi dell'articolo 31 della legge 27 luglio 1967, numero 668, godranno di un particolare trattamento.

Detto trattamento viene peraltro limitato a coloro i quali non siano in possesso del titolo di studio prescritto per l'inquadramento e non superino l'esame di accertamento nonchè per gli incaricati privi dei requisiti (anno di continuativo servizio; 500 giornate di effettiva utilizzazione) previsti dall'articolo 30 della legge 27 luglio 1967, n. 668, a coloro i quali, cioè, se non fossero intervenute le norme sulla sistemazione a ruolo, avrebbero potuto continuare a prestare la propria opera nella primitiva posizione giuridica.

Il trattamento di che trattasi si sostanzia:

per gli assuntori, in un aumento di anzianità, da valere ai soli effetti della liquidazione dell'assegno vitalizio mensile ovvero dell'indennità per una volta tanto a carico del fondo di previdenza degli assuntori;

per i coadiutori, in un aumento della indennità di anzianità da 10 a 15 giorni dell'ultimo compenso percepito per ogni anno di anzianità di servizio maturato;

per gli incaricati, nell'indennità di cui all'articolo 19, quarto comma, del decreto del Ministro dei trasporti 24 ottobre 1962, n. 1432, maggiorata del 50 per cento e cioè, in definitiva, del 75 per cento della retribuzione mensile in godimento per ogni semestre di tempo intercorrente fra la data di cessazione del rapporto con l'azienda e quella di scadenza della convenzione, fermo restando peraltro il limite massimo già previsto in quattro mensilità.

L'ultimo comma della norma integra, in sostanza, l'articolo 31 della legge 27 luglio 1967, n. 668, stabilendo che a mezzo di incaricati vanno gestiti non soltanto i servizi, richiedenti prestazioni d'opera di personale, diversi da quelli di stazione, di fermata, di custodia, passaggi a livello presenziati e di vigilanza segnali e punti speciali della linea, ma anche questi stessi servizi, quando siano di secondaria importanza. Alla loro concreta determinazione provvederà il Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile con apposito decreto.

Articolo 30. — Dispone che il fondo di previdenza per gli assuntori, istituito con

LEGISLATURA V — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

l'articolo 17 della legge 30 dicembre 1959, n. 1236, continui ad erogare le sue prestazioni fino a che non sarà estinta l'ultima partita di trattamento previdenziale in carico.

E ciò, per l'esigenza di dover regolamentare le prestazioni di detto fondo dal 1° luglio 1971 in poi, sia per le partite di trattamento previdenziale già in carico, sia per quelle che saranno assunte in prosieguo di tempo, in relazione al contenuto dell'articolo 30 — ultimo comma della legge 27 luglio 1967, n. 668 — il quale dispone che dal 1° luglio 1971 è abrogata la legge 30 dicembre 1959, n. 1236, istitutiva appunto del fondo in parola.

Articolo 31. — La norma prevede che la spesa derivante dall'applicazione della presente legge farà carico al bilancio dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, alla

quale saranno assegnate dal Ministero del tesoro, sovvenzioni straordinarie di lire 3.200 milioni per il 1969 e di lire 6.400 milioni per il 1970.

Articolo 32. — Si prevede la copertura della spesa precisando che per la copertura dell'onere di lire 3.200 milioni, relativo all'anno 1969, viene utilizzata una parte dell'accantonamento disposto sul fondo iscritto al capitolo n. 6036 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo, destinato alla copertura del provvedimento legislativo concernente « Rimborso da parte del Tesoro degli interessi e provvigioni sui depositi vincolati in conto corrente presso la banca d'Italia » (atto Camera n. 356), accantonamento che, in relazione al tempo trascorso ed all'epoca in cui il provvedimento stesso potrà perfezionarsi, può essere ridotto.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

Nei quadri di classificazione del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato sono istituiti due gruppi di personale dell'esercizio, in aggiunta a quelli previsti dall'articolo 1, quarto comma, della legge 26 marzo 1958, n. 425, comprendenti, rispettivamente, le qualifiche di ausiliario, gestore, gestore di 1^a classe e gestore capo e le qualifiche di guardiano e guardiano di 1^a classe.

Con proprio decreto il Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile provvederà ad includere le qualifiche di cui al precedente comma nel quadro di equiparazione del personale ai fini gerarchici, disciplinari e dei cambi di qualifica.

Art. 2.

Gli allegati nn. 3, 4, 11, 12, 13, 15 alla legge 26 marzo 1958, n. 425, sono integrati, rispettivamente, dagli allegati 1, 2, 3, 4, 5, 6 alla presente legge.

Art. 3.

Il terzo comma dell'articolo 10 della legge 26 marzo 1958, n. 425, è modificato come segue:

« Per l'assunzione nelle qualifiche iniziali del personale esecutivo degli uffici e nelle qualifiche del personale esecutivo dell'esercizio di assistente di stazione, gestore, conduttore e aiuto macchinista, nonchè nella qualifica di interprete, è prescritto il possesso di licenza di scuola media o di altro titolo equipollente ».

Art. 4.

All'articolo 32 della legge 26 marzo 1958, n. 425, è aggiunto il seguente comma:

« I gestori di 1^a classe, i gestori e gli ausiliari nonchè il personale di vigilanza sono

addetti all'espletamento di tutti i servizi necessari, rispettivamente, nelle fermate e presso i passaggi a livello ».

Art. 5.

Con decorrenza 1° gennaio 1969 sono inquadrati nelle qualifiche di gestore capo, gestore di 1ª classe e gestore:

gli assuntori di stazione e di fermata iscritti nel ruolo speciale alla data di entrata in vigore della legge 27 luglio 1967, n. 668;

i coadiutori amministrativi con orario di lavoro non inferiore alle 8 ore, in servizio alla stessa data;

gli incaricati di cui all'articolo 30 della legge 27 luglio 1967, n. 668, convenzionati per i servizi di stazione e di fermata, che siano iscritti negli albi compartimentali degli aspiranti assuntori.

L'inquadramento di cui al presente articolo avrà decorrenza ai soli effetti giuridici dal 1° luglio 1968 per gli assuntori che occuperanno i primi 400 posti nella graduatoria di cui all'articolo 6.

Art. 6.

L'inquadramento di cui al precedente articolo sarà effettuato in base ad una graduatoria nazionale da formare secondo norme che verranno emanate dal Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile e che terranno conto della posizione giuridica, dell'anzianità di servizio, delle mansioni svolte, del titolo di studio e delle abilitazioni possedute.

Per la formazione della graduatoria sarà nominata dal direttore generale apposita commissione, comprendente i rappresentanti del personale con i criteri delle commissioni di avanzamento.

La graduatoria sarà approvata dal direttore generale.

Le qualifiche di gestore capo, gestore di 1ª classe e gestore, nell'ordine, verranno attribuite seguendo la graduatoria di cui al primo comma, fino a concorrenza dei posti di organico al 1° gennaio 1969, stabiliti per

ciascuna di esse dall'articolo 24 della presente legge.

Sono comunque esclusi dall'inquadramento a gestore capo coloro che hanno svolto servizio esclusivamente in impianti di categoria *C* e *D* e dall'inquadramento nella qualifica di gestore di 1^a classe coloro che hanno svolto servizio esclusivamente in impianti di categoria *D*.

Gli incaricati che hanno maturato o completato l'anno di continuativo servizio o le 500 giornate di cui all'articolo 30 della legge 27 luglio 1967, n. 668, in assuntorie di posto di blocco intermedio sono inquadrati nelle qualifiche di gestore e superiori, se iscritti nella sezione I o II degli albi compartimentali degli aspiranti assuntori e nella qualifica di ausiliario negli altri casi.

Art. 7.

Con decorrenza 1° luglio 1969, nell'ambito degli organici previsti a tale data dall'articolo 24 della presente legge, verranno inquadrati nella qualifica di gestore coloro i quali, compresi nella graduatoria di cui al precedente articolo 6, non hanno eventualmente conseguito l'inquadramento con decorrenza 1° gennaio 1969 per mancanza di posti disponibili.

Compiuti gli inquadramenti di cui al comma precedente, ove residuino posti di organico, saranno inquadrati con la medesima decorrenza 1° luglio 1969 le seguenti categorie:

gli aspiranti assuntori che entro il 31 dicembre 1969 abbiano maturato il titolo alla iscrizione nel ruolo speciale degli assuntori;

gli incaricati di cui all'articolo 30 della legge 27 luglio 1967, n. 668, convenzionati per i servizi di stazione o di fermata;

i coadiutori amministrativi ad orario ridotto nonchè i coadiutori promiscui anche ad orario ridotto.

Qualora non residuino posti disponibili al 1° luglio 1969, gli inquadramenti delle predette categorie avverranno con decorrenza 1° gennaio 1970, ferma, in tal caso, la precedenza nell'inquadramento per coloro che

si trovino nella condizione di cui al primo comma.

Ulteriori vacanze, fino al 31 dicembre 1970, saranno coperte mediante assunzione in prova degli aspiranti assuntori di 1^a o, in loro mancanza, di 2^a sezione dell'albo compartimentale, dando la precedenza in ogni caso a coloro cui fosse stato già conferito l'incarico di assuntore, ai sensi dell'articolo 7 della legge 30 dicembre 1959, n. 1236.

Il servizio prestato dagli aspiranti assuntori dopo il formale conferimento dell'incarico di assuntore viene computato agli effetti del periodo di prova nella qualifica di assunzione.

Art. 8.

Gli inquadramenti dei soggetti di cui ai precedenti articoli 5, 6 e 7, per coloro che hanno conseguito l'idoneità ovvero l'abilitazione a « Nozioni sulle gestioni viaggiatori e bagagli » e per i coadiutori promiscui anche ad orario ridotto, sono subordinati al conseguimento delle abilitazioni alle gestioni viaggiatori, bagagli e merci, secondo appositi programmi.

Tali abilitazioni potranno essere conseguite entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Coloro i quali non le conseguiranno verranno inquadrati nella qualifica di ausiliario.

Art. 9.

Con decorrenza 1° gennaio 1970, nei limiti dei posti di organico previsti a tale data dall'articolo 24 della presente legge, saranno inquadrati nella qualifica di ausiliario, nell'ordine, i soggetti di cui agli articoli 5, 6 e 7 privi delle abilitazioni prescritte al precedente articolo 8 e i coadiutori di fatica ad intero orario.

I soggetti di cui al comma precedente, che non potranno conseguire l'inquadramento per mancanza di disponibilità, verranno inquadrati con decorrenza 30 giugno 1970, nel limite dell'organico previsto a tale data dall'articolo 24 della presente legge.

Le vacanze eventualmente residue e quelle che si determineranno fino al 31 dicembre 1970, saranno coperte mediante assunzione in prova, nell'ordine, dei coadiutori di fatica ad orario ridotto, dei coadiutori promiscui ad orario ridotto privi delle abilitazioni di cui al precedente articolo 8 e dei sostituti di coadiutore utilizzati in via permanente, che, nell'anno precedente la data di entrata in vigore della legge 27 luglio 1967, n. 668, abbiano espletato almeno 150 giornate di effettive prestazioni.

Art. 10.

Gli inquadramenti di cui al precedente articolo 9 sono subordinati al possesso delle abilitazioni a freni, scambi e manovre.

Tali abilitazioni potranno essere conseguite entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Coloro i quali non le conseguiranno verranno esclusi dall'inquadramento.

Art. 11.

Con decorrenza 1° gennaio 1969 sono inquadrate nelle qualifiche di guardiano di 1^a classe e di guardiano, fino a concorrenza dei posti d'organico previsti a tale data, per ciascuna di dette qualifiche, dall'articolo 24 della presente legge:

gli assuntori di passaggio a livello e di vigilanza iscritti nel ruolo speciale alla data di entrata in vigore della legge 27 luglio 1967, n. 668 e i loro coadiutori;

gli incaricati di cui all'articolo 30 della legge 27 luglio 1967, n. 668, convenzionati per i servizi di cui al punto precedente, che siano iscritti negli albi compartimentali degli aspiranti assuntori.

L'inquadramento di cui al presente articolo avrà decorrenza ai soli effetti giuridici dal 1° luglio 1968 per gli assuntori che occupano i primi 600 posti nella graduatoria degli aventi titolo all'inquadramento a guardiano di 1^a classe.

Art. 12.

I soggetti di cui all'articolo 11 sono inquadrati nella qualifica di guardiano di 1^a classe, se utilizzati in assuntorie di categoria *A* o *B*; nella qualifica di guardiano, se utilizzati in assuntorie di altra categoria.

Per la determinazione della categoria si ha riguardo alla classificazione dell'assuntoria alla data del 26 agosto 1967, ovvero alla classificazione precedente se più favorevole.

Nei riguardi degli assuntori ed incaricati ruotanti nonchè degli incaricati utilizzati per le sostituzioni degli assuntori temporaneamente assenti si fa riferimento alla categoria di prevalente utilizzazione nell'anno precedente l'entrata in vigore della legge 27 luglio 1967, n. 668.

Art. 13.

Con decorrenza 1° luglio 1969 verranno inquadrati nella qualifica di guardiano, nel limite dei posti d'organico previsti a tale data dall'articolo 24 della presente legge gli assuntori di categoria *C* e *D* i quali, trovandosi nelle condizioni di cui all'articolo precedente, non abbiano potuto ottenere l'inquadramento per mancanza di posti disponibili.

Con decorrenza 1° gennaio 1970 saranno inquadrati nella qualifica di guardiano, nell'ordine e nel limite dei posti d'organico previsti a tale data dall'articolo 24 della presente legge:

i soggetti non inquadrati ai sensi del primo comma;

gli aspiranti assuntori che entro il 31 dicembre 1969 abbiano maturato titolo all'iscrizione nel ruolo speciale degli assuntori;

gli incaricati di cui all'articolo 30 della legge 27 luglio 1967, n. 668, convenzionati per i servizi di custodia di passaggi a livello e di vigilanza ovvero per completamento orario non inferiore alle 8 ore giornaliere in impianti classificati.

I soggetti di cui al comma precedente, che non potranno conseguire l'inquadramento per mancanza di disponibilità, saranno inquadrati, nello stesso ordine con la decor-

renza 30 giugno 1970, nel limite dell'organico previsto a tale data dall'articolo 24 della presente legge.

Le vacanze eventualmente residue saranno coperte mediante assunzione in prova, nell'ordine, degli aspiranti assuntori iscritti nella 3^a sezione degli albi compartimentali, dando la precedenza a quelli cui fosse stato già conferito l'incarico, ai sensi dell'articolo 7 della legge 30 dicembre 1959, n. 1236, e degli incaricati di cui al comma precedente in servizio per completamento orario inferiore alle 8 ore.

Le vacanze che si determineranno fino al 31 dicembre 1970 verranno coperte inquadrando coloro i quali, versando nelle condizioni di cui al primo comma, non abbiano conseguito la sistemazione a ruolo per carenza di disponibilità ovvero, in loro mancanza, mediante assunzioni in prova ai sensi del comma precedente.

Ai fini del presente articolo saranno disciplinate con decreto del Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile le modalità dell'assunzione in prova degli aspiranti assuntori, nel caso di esaurimento dell'albo del compartimento in cui sussistono le vacanze.

Agli aspiranti assuntori è applicato il disposto del precedente articolo 7, ultimo comma.

Art. 14.

Gli ex assuntori che entro il 31 dicembre 1968 siano entrati a far parte del personale di ruolo delle ferrovie dello Stato per concorso esterno anche riservato o per concorso interno, possono chiedere, con domanda da produrre a pena di decadenza entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'inquadramento di cui ai precedenti articoli, con decorrenza 30 giugno 1970.

Il servizio di ruolo da loro svolto verrà considerato come reso nell'ultima posizione da assuntore rivestita.

Art. 15.

Il Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile, su proposta del direttore generale dell'azienda autonoma delle ferrovie dello Sta-

to, stabilirà i criteri per la formulazione delle graduatorie d'inquadramento degli ausiliari e del personale di vigilanza secondo i principi di cui al precedente articolo 6, primo e secondo comma. Stabilirà altresì i criteri per la determinazione dell'ordine con cui saranno disposte le assunzioni in prova previste negli articoli precedenti.

Art. 16.

Hanno titolo all'inquadramento, con le decorrenze risultanti dall'applicazione dell'articolo 24, gli assuntori che alla data del 1° gennaio 1969 non abbiano superato il 65° anno di età.

Il collocamento in quiescenza degli assuntori che entro il 1° gennaio 1970 abbiano superato o superino i limiti di età previsti dall'allegato n. 6 alla presente legge, viene prorogato di sei mesi, ma non oltre il 65° anno di età.

Hanno inoltre diritto all'inquadramento, con le decorrenze risultanti dall'applicazione dell'articolo 24, gli assuntori cessati dal servizio nel corso del secondo semestre del 1968.

Art. 17.

Ai fini dell'inquadramento e delle assunzioni di cui al precedente articolo 5 e seguenti si prescinde dal titolo di studio. Tuttavia, coloro i quali non sono in possesso della licenza di scuola elementare dovranno superare apposito esame di accertamento.

Gli inquadramenti e le assunzioni sono altresì subordinati al possesso del requisito di idoneità fisica, da accertare con i criteri della revisione di cui al decreto del Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile 3 gennaio 1966, n. 12, integrato con le qualifiche istituite con la presente legge.

Gli aspiranti assuntori cui non sia stato conferito l'incarico di assuntore verranno tuttavia visitati con i criteri dell'assunzione.

Art. 18.

Sono esclusi dall'inquadramento coloro i quali non erano in servizio alla data di entrata in vigore della legge 27 luglio 1967,

LEGISLATURA V - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

n. 668, a meno che si trovassero alle armi per adempiere agli obblighi militari ovvero si trattasse di assuntori in attesa di riutilizzazione per soppressione del posto di lavoro.

Sono altresì esclusi coloro i quali all'atto dell'inquadramento non siano più in servizio per fatto volontario ovvero per esonero dovuto a motivi disciplinari.

Art. 19.

Hanno titolo all'inquadramento e all'assunzione in prova, secondo gli articoli precedenti, gli incaricati e i coadiutori che, oltre alle altre condizioni, non abbiano superato, alla data di decorrenza dell'inquadramento, il 62° o il 60° anno di età, a seconda che siano inquadrati, rispettivamente, nelle qualifiche di gestore e superiori ovvero in quelle di ausiliario, guardiano e guardiano di 1^a classe.

Art. 20.

In deroga al quarto comma dell'articolo 158 della legge 26 marzo 1958, n. 425, e fino al 31 dicembre 1970 il personale femminile nubile immesso nei ruoli ferroviari in base alla presente legge può presentare le dimissioni con diritto al trattamento di pensione qualora alla data di risoluzione del rapporto di impiego abbia conseguito almeno 15 anni di servizio valutabile ai fini della pensione.

Art. 21.

Dal 1° gennaio 1969 al personale inquadrato nei gruppi « gestori e ausiliari » e di « vigilanza » sono attribuiti gli stipendi previsti nella annessa tabella allegato n. 7 che integra quella prevista per il personale dell'azienda autonoma delle ferrovie dello Stato dal decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1965, n. 749.

Gli stipendi si riferiscono alla posizione iniziale delle varie qualifiche e saranno rideterminati con i decreti che dovranno essere emanati in attuazione degli articoli 10 e 13 della legge 18 marzo 1968, n. 249.

Al personale inquadrato in base alla presente legge sono applicabili le disposizioni sulle competenze accessorie approvate con la legge 31 luglio 1957, n. 685, e successive modificazioni.

Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile, di concerto con il Ministro del tesoro, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, saranno integrate le disposizioni della legge 31 luglio 1957, n. 685, e successive modificazioni al fine di stabilire le misure dei compensi, premi e indennità da corrispondere al personale inquadrato tenendo conto dell'equiparazione gerarchica delle varie qualifiche e delle mansioni disimpegnate.

Art. 22.

Ai fini dell'attribuzione degli aumenti biennali di stipendio nella prima applicazione degli stipendi di cui all'allegata tabella n. 7, nei riguardi del personale proveniente dalla posizione di assuntore il servizio svolto in qualità di assuntore, in impianti classificati, anteriormente al 1° marzo 1960, è valutato nella misura del 70 per cento.

Agli effetti di cui al comma precedente le anzianità di servizio pari o inferiori a quattro anni non vengono prese in considerazione, mentre quelle superiori sono preventivamente ridotte di quattro anni:

per i dipendenti inquadrati nella qualifica di gestore capo che non provengono dalla posizione di assuntore titolare in assuntoria di categoria A;

per i dipendenti inquadrati nella qualifica di gestore di 1° classe che provengono dalla posizione di assuntore titolare e non titolare in assuntoria di categoria inferiore alla B;

per i dipendenti inquadrati nella qualifica di gestore che provengono dalla posizione di assuntore titolare e non titolare in assuntoria di categoria D;

per i dipendenti inquadrati nella qualifica di guardiano di 1° classe che provengono dalla posizione di assuntore titolare e non titolare in assuntoria di categoria B;

per i dipendenti inquadrati nella qualifica di guardiano che provengono dalla posizione di assunto titolare e non titolare in assuntoria di categoria *D*.

L'anzianità maturata in impianti classificati successivamente al 1° marzo 1960 è valutata per intero.

Qualora il nuovo stipendio risulti di importo inferiore a quello di godimento, la differenza è conservata a titolo di assegno personale pensionabile, da riassorbire con i successivi aumenti di stipendio.

Art. 23.

In deroga alla disposizione di cui al quinto comma dell'articolo 34 della legge 26 marzo 1958, n. 425, e successive modificazioni, al personale dei gruppi « gestori e ausiliari » e « di vigilanza » possono essere applicati orari di lavoro settimanali di durata non superiore a 56 ore fino al 31 dicembre 1969 e 48 ore fino al 31 dicembre 1970.

A decorrere dal 1° gennaio 1971 la durata della settimana lavorativa è regolata dalle norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 2 aprile 1960, n. 433, e successive modificazioni.

Art. 24.

Le piante organiche per le qualifiche di cui alla presente legge sono fissate come segue ad integrazione dei quantitativi previsti dalla legge 4 dicembre 1961, n. 1256, e successive modificazioni:

dal 1° gennaio 1969

gestori e ausiliari:

gestore capo	n.	348
gestore di 1° classe	n.	1.000
gestore	n.	312
ausiliario	n.	—

personale di vigilanza:

guardiano di 1° classe	n.	2.494
guardiano	n.	88
In complesso posti	n.	4.242

LEGISLATURA V - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

dal 1° luglio 1969

gestori e ausiliari:

gestore capo	n. 348
gestore di 1 ^a classe	n. 1.000
gestore	n. 1.142
ausiliario	n. —

personale di vigilanza:

guardiano di 1 ^a classe	n. 2.494
guardiano	n. 1.380
In complesso posti	n. 6.364

dal 1° gennaio 1970

gestori e ausiliari:

gestore capo	n. 348
gestore di 1 ^a classe	n. 1.000
gestore	n. 2.012
ausiliario	n. 375

personale di vigilanza:

guardiano di 1 ^a classe	n. 2.494
guardiano	n. 3.316
In complesso posti	n. 9.545

dal 30 giugno 1970

gestori e ausiliari:

gestore capo	n. 348
gestore di 1 ^a classe	n. 1.000
gestore	n. 2.012
ausiliario	n. 790

personale di vigilanza:

guardiano di 1 ^a classe	n. 2.494
guardiano	n. 3.963
In complesso posti	n. 10.607

Art. 25.

Il personale di cui all'articolo 30 della legge 27 luglio 1967, n. 668, all'atto del passaggio nei ruoli organici delle ferrovie dello Stato è iscritto al fondo pensioni e all'opera di previdenza, ai sensi dell'articolo 64 della legge 26 marzo 1958, n. 425.

Dalla iscrizione al fondo pensioni sono esclusi gli incaricati e i coadiutori inquadrati nelle qualifiche di guardiano e di au-

siliario che, alla data di decorrenza dell'inquadramento, abbiano superato il 50° anno di età e quelli inquadrati nelle qualifiche di gestore e superiori, che alla data di cui sopra abbiano superato il 52° anno.

Nei casi suddetti gli interessati, ove non lo fossero già, saranno iscritti all'Istituto nazionale della previdenza sociale e coloro i quali, in base alla tabella allegato n. 15 allo stato giuridico del personale ferroviario integrata dall'allegato n. 6 alla presente legge, dovrebbero essere collocati in quiescenza al compimento del 58° anno di età, saranno trattenuti in servizio fino al 60° anno.

Il periodo di iscrizione al fondo di previdenza per gli assuntori ed il servizio pregresso riconosciuto o riconoscibile con provvedimenti successivi alla presente legge è valutato per intero come iscrizione al fondo pensioni delle ferrovie dello Stato. Lo stesso periodo di servizio pregresso, dietro domanda da presentarsi entro tre mesi dalla comunicazione dell'inquadramento, può essere riscattato ai fini dell'indennità di buonuscita secondo le norme di cui all'articolo 4 della legge 6 dicembre 1965, n. 1368, considerando gli stipendi di cui alla tabella allegato 7 per il computo del contributo.

Con l'iscrizione all'opera di previdenza cessa, per l'azienda delle ferrovie dello Stato, l'obbligo del pagamento dei premi per le polizze costituite in base alle convenzioni stipulate con l'Istituto nazionale delle assicurazioni.

L'azienda stessa cederà la proprietà della polizza agli interessati, i quali potranno avvalersi delle facoltà previste, per gli assuntori, dall'articolo 9 della convenzione stipulata con l'Istituto nazionale delle assicurazioni ed approvata con il decreto del Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile 26 luglio 1962, n. 648, e, per gli incaricati, dall'articolo 9 della convenzione stipulata con il predetto istituto assicurativo ed approvata con il decreto del Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile 6 settembre 1952, numero 893.

Art. 26.

Per il personale inquadrato nei ruoli organici delle ferrovie dello Stato in base alla

presente legge, la ritenuta straordinaria prevista dall'articolo 6 del regio decreto 22 aprile 1909, n. 229, modificato dall'articolo 12 del decreto legislativo luogotenenziale 13 agosto 1917, n. 1393, è limitata al decimo dello stipendio annuo senza tener conto dell'eventuale superamento del 30° anno di età.

Art. 27.

Qualora il personale inquadrato in base alla presente legge ed iscritto al fondo pensioni delle ferrovie dello Stato, alla data del compimento del limite di età previsto dall'allegato 15 allo stato giuridico del personale delle ferrovie dello Stato integrato dall'allegato 6 alla presente legge, non abbia raggiunto il limite di servizio, il collocamento a riposo sarà considerato come avvenuto per misura amministrativa e pertanto il diritto a pensione potrà essere conseguito con una durata di servizio utile, effettivamente prestato, di anni 9, mesi 6 e giorni 1.

Ove alla data del raggiungimento dei limiti di età non sia stato maturato il servizio utile previsto nel precedente comma, il collocamento a riposo avverrà al compimento di tale servizio e comunque non oltre il 65° anno di età.

Art. 28.

Ai fini della pensione a carico del fondo pensione delle ferrovie dello Stato, è riconoscibile secondo le norme vigenti, con domanda da prodursi, a pena di decadenza, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il servizio reso in qualità di coadiutore del coniuge, nel quinquennio antecedente il 1° marzo 1960, dagli assuntori iscritti al fondo pensioni ferrovie dello Stato in dipendenza del presente inquadramento.

Art. 29.

Il rapporto intrattenuto con l'azienda da coloro i quali non saranno inquadrati in base alla presente legge cesserà dalla data in cui verrà effettivamente inquadrata la ca-

tegoria di soggetti nella quale essi sarebbero stati inseriti se in possesso di tutti i prescritti requisiti.

A coloro i quali non saranno inquadrati per difetto del requisito di cui all'articolo 17, primo comma, della presente legge ovvero dei requisiti di utilizzazione di cui all'articolo 30, n. 3 della legge 27 luglio 1967, numero 668 e non troveranno utilizzazione in base all'articolo 31 di quest'ultima legge, viene riservato il seguente trattamento:

agli assuntori è concesso un aumento di servizio, fino ad un massimo di 5 anni, da valere ai soli fini del computo del servizio utile per la liquidazione degli assegni a carico del fondo di previdenza degli assuntori, pari al numero di anni di servizio ancora da compiere fino al raggiungimento del limite di età di 65 anni;

ai coadiutori è corrisposta, in aggiunta a quella prevista al paragrafo X, primo comma, dell'articolo 35 del decreto Presidente della Repubblica 26 giugno 1962 n. 1418, una indennità pari a 5 giorni dell'ultimo compenso percepito, per ogni anno di anzianità di servizio maturato;

agli incaricati è corrisposta l'indennità di cui all'articolo 19, quarto comma, del decreto del Ministro dei trasporti 24 ottobre 1962, n. 1432, maggiorata del 50 per cento e fino ad un massimo di 4 mensilità.

Fra i servizi da gestire con le modalità previste dal primo comma dell'articolo 31 della legge 27 luglio 1967, n. 668, vanno compresi anche quelli non classificabili per la loro minima importanza, che verranno determinati con decreto del Ministro per i trasporti e l'aviazione civile.

Art. 30.

Gli assuntori che non potranno ottenere il passaggio nei ruoli organici delle ferrovie dello Stato rimarranno iscritti al fondo di previdenza per gli assuntori, istituito con la legge 30 dicembre 1959, n. 1236, il quale continuerà ad erogare le sue prestazioni fino a che non sarà cessata l'ultima delle partite di trattamento previdenziale in carico.

Al verificarsi di tale cessazione i residui attivi della gestione saranno versati al fondo pensioni per il personale delle ferrovie dello Stato.

Art. 31.

La spesa derivante dall'attuazione della presente legge farà carico al bilancio della Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato.

Per gli anni 1969 e 1970 il Ministero del tesoro è autorizzato a corrispondere alla Azienda predetta sovvenzioni straordinarie, rispettivamente, di lire 3.200 milioni e di lire 6.400 milioni.

Art. 32.

All'onere derivante dalla concessione delle sovvenzioni di cui all'articolo precedente, si farà fronte, per l'anno 1969, mediante riduzione del fondo iscritto al capitolo n. 6036 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno stesso.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, allo stato di previsione del Ministero del tesoro ed al bilancio dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, le occorrenti variazioni di bilancio.

Allegato n. 1

Fra la « Tabella B — personale esecutivo delle stazioni » e la « Tabella C — dirigenti dei depositi personale viaggiante » è inserita la « Tabella B-bis — gestori e ausiliari ».

Fra la « Tabella H — personale esecutivo della linea » e la « Tabella I — dirigenti tecnici » è inserita la « Tabella H-bis — personale di vigilanza ».

Fra il « sub allegato n. 3/B » e il « sub allegato n. 3/C » è inserito il « sub allegato n. 3/B-bis », relativo alla « Tabella B-bis — gestori e ausiliari », che si articola sulle seguenti qualifiche:

gestore capo;
gestore di 1^a classe;
gestore;
ausiliario.

Fra il « sub allegato n. 3/H » e il « sub allegato n. 3/I » è inserito il « sub allegato n. 3/H-bis », relativo alla « Tabella H-bis — personale di vigilanza », che si articola sulle seguenti qualifiche:

guardiano di 1^a classe;
guardiano.

Allegato n. 2

Fra il gruppo « personale esecutivo delle stazioni » e il gruppo « personale dei treni » è inserito il gruppo:

Gestori e ausiliari

gestore;
ausiliario.

Fra il gruppo « personale esecutivo della linea » e il gruppo « operai e verificatori » è inserito il gruppo:

Personale di vigilanza

guardiano.

Allegato n. 3

Al n. 16 « impianti dipendenti dalle divisioni movimento » fra il punto I ed il punto II, viene inserito quanto segue:

I bis — fermate			
a) capi degli impianti	capi del reparto	capo dell'ufficio 1 ^o divisionale	capo della divisione
b) altro personale	capi dell'impianto	capo del reparto	capo della divisione

LEGISLATURA V - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Al n. 19 « impianti dipendenti dalle divisioni lavori (tronchi, squadre ponti e magazzini divisionali) » viene inserito quanto segue:

a bis			
personale di vigilanza	capo del reparto	capo dell'ufficio 1° divisionale	capo della divisione

Allegato n. 4

Il quadro degli avanzamenti del « personale dell'esercizio: stazioni », limitatamente alle qualifiche di ausiliario di stazione, deviatore, manovratore, capo squadra deviatori e capo squadra manovratori, è modificato come segue:

QUALIFICA	PROMOZIONI PER	
	MERITO COMPARATIVO	CONCORSO INTERNO PER ESAME
	alle qualifiche di	
capo squadra manovratori capo squadra deviatori	manovratore capo deviatore capo	assistente di stazione (18) gestore
manovratore	capo squadra manovratori	assistente di stazione (18)
deviatore	capo squadra deviatori	gestore (9)
ausiliario di stazione	—	{ assistente di stazione (9) gestore (18)

Fra il quadro degli avanzamenti relativo al « personale dell'esercizio: stazioni » e quello relativo al « personale dell'esercizio: treni », è inserito il seguente quadro:

QUALIFICA	PROMOZIONI PER	
	MERITO COMPARATIVO	CONCORSO INTERNO PER ESAME
	alle qualifiche di	
gestore capo	—	{ capo stazione capo gestione (5)
gestore di 1ª classe	gestore capo (23)	{ capo stazione capo gestione
gestore	gestore di 1ª classe	—
ausiliario	{ manovratore (19) deviatore (19) ausiliario di stazione (14)	(24) aiuto macchinista operaio qualificato

LEGISLATURA V - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Fra il quadro degli avanzamenti relativo al « personale dell'esercizio: linea » e quello relativo al « personale dell'esercizio: tecnico ed operaio », è inserito il seguente quadro:

QUALIFICA	PROMOZIONI PER	
	MERITO COMPARATIVO	CONCORSO INTERNO PER ESAME
	alle qualifiche di	
PERSONALE DELL'ESERCIZIO: VIGILANZA		
guardiano di 1 ^a classe	—	} operaio qualificato } operaio dell'arma- (5) } mento } operaio dell'arma- } mento } operaio qualificato
guardiano	guardiano di 1 ^a classe	

NORME

23) Previo esame di idoneità professionale.

24) Nella percentuale del 6 per cento dei posti disponibili per ciascun comparto.

Allegato n. 5

Dopo la qualifica di assistente di stazione è inserita quella di gestore.

Allegato n. 6

Fra il « personale esecutivo delle stazioni » e i « dirigenti dei depositi personale viaggiante » è inserito quanto appresso:

QUALIFICA	LIMITI	
	di età	di servizio
gestore capo gestore di 1 ^a classe gestore	62	30
ausiliario	58	25

LEGISLATURA V - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Fra il « personale esecutivo della linea » e i « dirigenti tecnici » è inserito quanto segue:

QUALIFICA	LIMITI	
	di età	di servizio
personale di vigilanza	58	25

Allegato n. 7

Gestore capo	L. 1.080.000
Gestore di 1 ^a classe	» 960.000
Gestore	» 852.000
Ausiliario	» 732.000
Guardiano di 1 ^a classe	» 804.000
Guardiano	» 732.000